(N. 202-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica il 12 marzo 1954

modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1954 (V. *Stampato N.* **706**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1954

Concessione di contributi ai Comuni per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari e carceri mandamentali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.

—

Art. 1.

I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente è concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto è stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale cessione è consentita.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Concessione di contributi ai Comuni per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari e carceri mandamentali

—

Art. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnare ai Comuni, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 200.000.000 ed a concedere su di essa contributi straordinari a favore degli stessi Comuni, per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri dei locali ad uso degli uffici giudiziari e relativo arredamento.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnare ai Comuni ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1405, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 30.000.000 ed a concedere su di essa contributi straordinari agli stessi Comuni per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri dei locali ad uso delle carceri mandamentali.

Art. 3.

I contributi straordinari indicati negli articoli precedenti sono concessi per la durata di trentacinque anni e in misura costante non superiore al 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e comunque non eccedente le lire 200.000.000 per gli edifici giudiziari e 30.000.000 per le carceri mandamentali.

Art. 4.

Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente, legge, i Comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra, o a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.